

Tribunale della Spezia

Verbale di udienza da remoto

Il giorno 24/01/2022 alle ore 10,45 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 1053/2021

Promossa da

MARIA CRISTINA GALFANO (avv. ASARO LUCIANO)

Contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE (avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA .)

Sono collegati:

- L'avv. Luciano Asaro
- La ricorrente
- L'avv. Matilde Pugliaro per l'Avvocatura

Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti persone estranee alla causa e che non hanno in corso collegamenti esterni di qualsiasi natura

Il giudice rammenta alle parti che è vietata la registrazione dell'udienza, totale o parziale, in audio e/o in video, con qualsiasi mezzo e strumento

Il giudice indica alle parti come meritevole di trattazione la questione della disapplicazione dell'art. 470 del testo unico ad opera dell'art. 82 del CCNL del 4.8.1995

L'avv. Asaro osserva che il contratto collettivo non può disapplicare la legge e comunque che il ricorso si fonda anche sulle previsioni del D. Lgs. 165/01

L'avv. Pugliaro chiede termine per valutazioni e osserva che l'eventuale disapplicazione rafforzerebbe ulteriormente la tesi dell'Avvocatura

L'avv. Asaro contesta i documenti 16 e 17 prodotti dall'Avvocatura in quanto assolutamente illeggibili, essendo stati i documenti presumibilmente sezionati in più parti; insiste nella richiesta istruttoria di cui alla pag. 5 del ricorso e osserva che i contraddittori sono i docenti già assunti in ruolo per i quali è stata chiesta la notifica ex art. 151 c.p.c. che il giudice non ha ritenuto di disporre

L'avv. Pugliaro si rimette sull'integrazione del contraddittorio e si oppone alla richiesta istruttoria; chiede termine per ridepositare in formato leggibile i doc. 16 e 17

L'avv. Asaro si oppone trattandosi di richiesta tardiva

Il giudice,

preso atto che la ricorrente aveva effettivamente chiesto l'autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati e che questo giudice ha ommesso di provvedere,

osservato che, secondo la giurisprudenza della locale Corte distrettuale, sussiste litisconsorzio necessario con i docenti controinteressati,

visto l'art. 102 c.p.c.,

fissa nuova udienza per il giorno 23.3.2022 e contestualmente la sostituisce con la trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a 5 gg prima per il deposito di note scritte;

dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati, a cura della parte più diligente, entro 5 gg da oggi e comunque nel rispetto del termine a comparire, mediante notifica del ricorso, del decreto di convocazione, della comparsa dell'Avvocatura e del presente verbale;

visto l'art. 151 c.p.c., dispone che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi mediante inserimento di copia integrale degli atti sopra documentali nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero, dell'USR Sicilia e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi sino alla definizione del procedimento;

visto l'art. 421 c.p.c. che consente la sanatoria delle irregolarità negli atti e nei documenti, assegna termine di 15 gg all'Avvocatura per il deposito di copie leggibili dei doc.ti 16 e 17.

Riservata all'esito la valutazione dell'ordine di esibizione

Le parti danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e nel rispetto del contraddittorio

Il giudice

Marco Viani